

# Gestione del portafoglio e modifica radicale delle linee di investimento

6 giugno 2018

Nell'ambito del rapporto contrattuale di gestione del portafoglio, non rientra nella nozione normativa di istruzione vincolante l'ordine di acquisto che comporti una modifica radicale della linea d'investimento stabilita nel programma negoziale preesistente, dovendosi in tale ipotesi applicare le regole imperative relative all'assolvimento degli obblighi informativi così come prescritto dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dagli artt. 26, 27, 28, 29 e 45 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998.

La ripartizione dell'onere della prova stabilita nell'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 si applica anche all'accertamento della violazione dell'obbligo endo/contrattuale relativo alla sussistenza del conflitto d'interessi, essendo sufficiente all'investitore di fornire allegazione specifica della denunciata situazione.



*Cassazione civile sez. I, 20/03/2018 n. 6973*